



PISTOIA



Ai DS e DSGA delle scuole della provincia di Pistoia  
Alle RSU e Tas delle scuole della provincia di Pistoia

Oggetto: liquidazione ferie non godute al personale scolastico con contratto a tempo determinato.

Gentilissimi,

pensando di fare cosa gradita e nell'ottica della fattiva collaborazione che ci contraddistingue, si riporta di seguito la normativa vigente, relativa al pagamento delle ferie del personale assunto con contratto a tempo determinato.

La materia del pagamento delle ferie maturate e non godute, del personale supplente ATA e docente, inizialmente regolamentata dal CCNL/07 dagli artt. 13 e 19, è poi stata oggetto di interventi normativi che ne hanno fortemente limitato il diritto alla monetizzazione. Infatti, la spending review 2012 ha cambiato la disciplina delle ferie vietando la loro monetizzazione. Questa norma è stata, successivamente, modificata dalla legge di stabilità 2013, che ha previsto eccezioni per il personale supplente a tempo determinato della scuola, **quando la brevità del contratto non consenta la fruizione delle ferie maturate.**

Ciò comporta che i supplenti temporanei mantengano generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie in proporzione al servizio prestato, secondo quanto disposto dal c.2 dell'art. 35 del CCNL 18 gennaio 2024;

- Il personale docente fruisce le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre, durante la restante parte dell'anno, è consentita la fruizione al massimo di 6 giornate (ovviamente se maturate) e, comunque, subordinate alla sua possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la scuola.
- Il personale ATA può chiedere la fruizione delle ferie maturate durante tutto l'anno, anche in modo frazionato, ma compatibilmente con le esigenze di servizio. Se il personale ATA è in servizio sino al 31 agosto deve avere assicurati almeno 15 giorni di riposo continuativi nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto.

In caso di mancata fruizione, totale o parziale, la possibilità di liquidazione delle ferie non godute da parte del personale supplente, è stata fortemente limitata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, all'art. 5, comma 8, prevede "la non monetizzazione delle ferie all'atto di cessazione del rapporto, *tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza*

***tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.***

Quindi, dalla previsione normativa e contrattuale suddetta, ne deriva che:

**Per il personale docente** con incarico al 31 agosto, la fruizione avviene normalmente nell'arco del periodo estivo di sospensione della didattica, mentre per il personale con contratto al 30 giugno o al termine delle attività didattiche, dal calcolo dei giorni di ferie maturati e da liquidare *vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche ed i giorni di ferie eventualmente già usufruiti*, e vengono retribuiti i giorni eventualmente eccedenti.

**Per il personale ATA**, in caso di contratti di supplenza breve e saltuaria (e contratti PNRR) e contratti annuali al 30 giugno, *si mantiene generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie, come previsto dalla norma, in proporzione al servizio prestato, sottratti i giorni eventualmente fruiti nei periodi indicati*. Il personale ATA con contratto al 31 agosto, fruirà delle ferie maturate secondo la medesima previsione contrattuale del personale a tempo indeterminato

Pertanto, potranno essere monetizzate sia per il personale ATA che per i docenti, **solo le giornate di ferie che non è stato possibile fruire.**

Si prega di attenersi alla normativa vigente al fine di evitare spiacevoli contenziosi.

Saluti

Pistoia, 24/05/2024

Inviata via mail

La Segretaria Generale Provinciale

FLC CGIL di Pistoia

  
Lucia Bagnoli

PISTOIA 5110 Via Puccini 104 - Tel. 0573 / 378534/ 3781 - Fax 0573 / 378555

MONTECATINI TERME 51016 Via dei Martiri 9 - Tel. 0572 / 940332 /94031 Fax 0572 / 940330

PESCIA PT 51017 Via Galeotti 55 - Tel. 0572 / 47029 - Fax 0572 / 477052

E-mail: [pistoia@flcgil.it](mailto:pistoia@flcgil.it)